



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE
DI ROMA

SEZIONE 26

riunita con l'intervento dei Signori:

<input type="checkbox"/>	LUBERTI	CARLO	Presidente
<input type="checkbox"/>	MONTELLA	UGO	Relatore
<input type="checkbox"/>	BRUNO	BRUNELLA	Giudice
<input type="checkbox"/>			

ha emesso la seguente

SENTENZA

- sul ricorso n. 16234/2016
depositato il 25/11/2016

- avverso AVVISO DI INTIMAZIONE n° 09720169062001539 IVA-ALTRO
contro:

AG. RISCOSSIONE ROMA EQUITALIA SERVIZI DI RISCOSSIONE S.P.A.

difeso da:

VACCARI GIOIA

VIALE GIOACCHINO ROSSINI, 18 00198 ROMA

proposto dal ricorrente:

IMMOBILIARE VERONICA 84 SRL IN LIQ.NE

VIA M BIANCHINI 43 C/O UFF UCCMB 00142 ROMA RM

difeso da:

IVANA RINALDUCCI - ANDREA FERRARI

VIA UMBERTO TUPINI, 103 00144 ROMA RM

SEZIONE

N° 26

REG.GENERALE

N° 16234/2016

UDIENZA DEL

06/04/2017 ore 09:00

N°

7546/18

PRONUNCIATA IL:

6/4/18

DEPOSITATA IN
SEGRETARIA IL

18.04.2018

Il Segretario

COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE DI ROMA
SI ATTESTA CHE LA PRESENTE SENTENZA, CONFORME
ALL'ORIGINALE, COMPOSTA DI N° 03, FACCIATE
E' AUTENTICA.
ROMA Li 04/05/2018
Il Segretario

FATTO

Con ricorso depositato in data 25 novembre 2016 la soc. IMMOBILIARE VERONICA 84 SRL IN LIQUIDAZIONE impugnava l'intimazione di pagamento n. 09720169062001539/000 di oltre 11 milioni di euro, relativa all'asserito mancato pagamento della somma di € 7.415.646,62 relativa a Iva di Gruppo anno 2002 come da ruolo straordinario n. 2006/1439.

Il ruolo in questione era stato a suo tempo notificato (13.9.2006) in uno con la cartella n. 09720060115360982005 a tutte le società del gruppo e cioè alla società controllante Cecchi Gori Holding Srl ed alle società controllate Cecchi Gori Entertainment Europa spa, Vittoria e Mario Film Srl, Cecchi Gori Music Srl, C.G. Cinema Spettacolo Srl ed Immobiliare Veronica 84 srl.

Nella cartella si diceva testualmente che *"le società coobbligate sono responsabili in solido con la controllante ai sensi dell'art. 6 del DM 13/12/79 ciascuna per la propria imposta, oltre interessi, non versata dalla controllante"*.

La Immobiliare Veronica provvedeva prontamente a saldare il proprio debito di € 53.596,00 oltre interessi e sanzioni.

In data 5.5.2010 l'Agenzia delle entrate, alla luce dell'avvenuto pagamento, comunicava alla società e alla Equitalia Gerit spa con lettera n. 2010/66438, *"che nulla è più dovuto dalla società in oggetto quale coobbligata in solido (...)"*. Con la medesima comunicazione l'agenzia delle entrate disponeva la sospensione a tempo indeterminato della cartella di pagamento nei confronti della società Immobiliare Veronica 84 srl.

Il 23.11.2016, a seguito della intimazione di pagamento oggetto di impugnazione ricevuta in data 22.11.2016 la società depositava, presso Equitalia Riscossioni spa, domanda di sospensione dell'atto ex art. 1, comma 537-544 delle legge 228/2912 corredata di tutta la documentazione atta a provare l'inesistenza del debito erariale.

Equitalia servizi di riscossione spa in data 24.11.2016 comunicava il diniego di sospensione in quanto non sarebbe stata prodotta documentazione atta a comprovare in maniera puntuale le ragioni della richiesta.

In relazione all'atto impugnato la ricorrente sosteneva:

- l'illegittimità della intimazione di pagamento per inesistenza del credito.

Chiedeva inoltre condanna ex art. 96 cpc e 2043 c.c. per temerarietà della lite.

Si costituiva Equitalia spa che chiedeva dichiararsi la cessazione della materia del contendere.

Con decreto presidenziale n. 1/2017 veniva disposta la sospensione dell'efficacia dell'atto.

Con successiva memoria depositata in data 22 marzo 2017 la ricorrente insisteva per la decisione nel merito del ricorso e per la condanna ex art. 96 cpc.

Il giudizio veniva chiamato all'udienza del 6 aprile 2017

MOTIVAZIONE

Il ricorso va accolto.

Non risulta fondata nella specie la eccepita cessazione della materia del contendere.

L'atto impugnato infatti, nonostante le ragioni del ricorrente e l'inesistenza del credito erariale nei sui confronti, non è mai stato annullato in via di autotutela dall'amministrazione riscuotitrice. Esso pertanto continua ad esistere nel modo giuridico e, potenzialmente, a produrre effetti (nella specie impediti dal provvedimento cautelare emesso da questo giudice) sin quando esso non viene definitivamente rimosso. Attesa l'assoluta fondatezza delle ragioni del ricorrente, peraltro riconosciute anche da parte resistente, l'atto va allora annullato ed eliminato dal mondo giuridico.

Con riferimento alla domanda di risarcimento danni ex art. 96 cpc e 2043 c.c. essa non può trovare accoglimento. Parte ricorrente non ha fornito prova di aver subito danni dal comportamento dell'amministrazione; questi peraltro sono stati esclusi proprio grazie al provvedimento cautelare di sospensione degli effetti dell'atto. La valutazione equitativa prevista dall'art. 96 cpc attiene alla quantificazione. Nella specie manca però proprio la prova degli stessi.

Atteso però il comportamento assolutamente negligente di Equitalia nella fattispecie, che avrebbe potuto e dovuto annullare in autotutela l'atto impugnato perlomeno a seguito della sollecitazione del contribuente ma che invece ha inopinatamente affermato che, nonostante la produzione di idonea documentazione, nulla era stato prodotto per poter accogliere la richiesta, può trovare in questo caso applicazione l'ultimo capoverso dell'art. 96 cpc nella parte in cui prevede che *"In ogni caso, quando pronuncia sulle spese ai sensi dell'articolo 91, il giudice, anche d'ufficio, può altresì condannare la parte soccombente al pagamento, a favore della controparte, di una somma equitativamente determinata"*. Nella specie deve ritenersi allora congruo liquidare, in favore di parte ricorrente, una somma pari ad € 20.000,00 oltre le spese di lite che si liquidano in € 5.000,00.

PQM

LA COMMISSIONE

Accoglie il ricorso e per l'effetto annulla l'atto impugnato.

Condanna Equitalia Servizi di Riscossione spa al pagamento delle spese di lite che si liquidano in € 5.000,00 e al pagamento della ulteriore somma di € 20.000,00.

Roma, 6 aprile 2017

Il Relatore



Il Presidente

